



Comune di Lavagna
Provincia di Genova
Settore Servizi alle Imprese e al Territorio
Demanio e Patrimonio

ORDINANZA N.12 DEL 22.03.2012

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E AL TERRITORIO

VISTI

il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;

- la legge 24 novembre 1981 n.689 ad oggetto "Modifiche del sistema penale";

- il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 ad oggetto "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione ed abrogazione della direttiva 76/160/CEE";

- il Decreto legislativo n. 79 del 23/05/2011 ad oggetto "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio" ed in particolare l'art. 11 dell'ALLEGATO 1;

- la Legge Regionale 7 febbraio 2008, n. 2 ad oggetto "Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari" ed in particolare l'art. 60;

- la Legge 5 febbraio 1992 n.104, ad oggetto "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

- il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, ad oggetto "Riforma della disciplina del settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997 n. 59";

- la Legge Regionale 01 gennaio 2007 n. 1, ad oggetto "Testo unico in materia di Commercio";

- la Legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m. e i., ad oggetto "Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime";

- il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, ad oggetto "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59";

- il Decreto Legge n. 138 del 13/08/2011 ad oggetto " Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" (convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148) ed in particolare l'art. 3;



Comune di Lavagna
Provincia di Genova
Settore Servizi alle Imprese e al Territorio
Demanio e Patrimonio

- la Legge 15 dicembre 2011, n. 217 ad oggetto “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010 ed in particolare l’art. 11;
- il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, ad oggetto “disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” (convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 214), in particolare l’art. 34;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507, ad oggetto “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della L. 25 giugno 1999 n. 205”;
- la Legge Regionale 28 aprile 1999 n. 13, come modificata ed integrata dalla Legge Regionale 3 gennaio 2002 n. 1, dalla Legge Regionale 17 agosto 2006 n. 21 e dalla Legge Regionale 4 luglio 2008 n. 22;
- il Piano di utilizzo delle aree demaniali approvato dal Consiglio Regionale in data 9 aprile 2002 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 18 - parte II del 2 maggio 2002;
- le “Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e i criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari” approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 512 del 21 maggio 2004;
- l’art. 1, comma 251, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per l’anno 2007);
- l’art. 109 del Decreto Legislativo n. 152/06, ed il Regolamento Regionale 18 giugno 2007 n° 3, Regolamento di attuazione dell’art. 5, comma 2 della Legge Regionale 31 ottobre 2006, n. 30 (disposizioni urgenti in materia ambientale), recante norme per il rilascio dell’autorizzazione all’immersione in mare di materiali ed attività di posa in mare di cavi e condotte ex art. 109 D.Lgs. 152/2006, così come modificato ed integrato dal Regolamento Regionale n° 5/2011.
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO

il Progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime comunale adottato con Delibera di C.C. n° 51 del 28/11/2006 approvato con Decreto Dirigenziale della Regione Liguria n. 295 in data 27/02/2007 e ratificato con accettazione integrale delle prescrizioni in esso contenute, con Deliberazione di C.C. n. 23 del 04/05/2007 ed adeguato alla L.R. 22/2008 con Delibera di C.C. n. 14 del 12.03.2010 e con Decreto Dirigenziale della Regione Liguria n. 1897 del 08.08.2010 (ratificato con accettazione integrale delle prescrizioni con Delibera di C.C. n. 36 del 14.09.2010).

CONSIDERATO

il riparto delle competenze tra Autorità Marittima, Regione e Comuni e che il Comune in ottemperanza dei dispositivi delle leggi regionali sopra citate,



Comune di Lavagna
Provincia di Genova
Settore Servizi alle Imprese e al Territorio
Demanio e Patrimonio

esercita le funzioni amministrative concernenti le concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;

- RICHIAMATA** l'ordinanza n. 53/2008 così come modificata dall'Ordinanza n. 109/2009, dell'ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure sotto la cui giurisdizione ricade lo il litorale del Comune di Lavagna;
- SENTITE** le Associazioni di Categoria;
- RITENUTO** di dover disciplinare le attività balneari e l'uso del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale nell'ambito del litorale di giurisdizione;
- DATO ATTO** che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento restano salve le disposizioni delle normative vigenti in materia;

EMANA LA SEGUENTE

ORDINANZA

di

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI

ART. 1

DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE

1. La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno.
2. Durante la stagione balneare nei periodi ricompresi tra il 01/05 e il 15/06 e tra il 16/09 e il 30/09 è consentito utilizzare le strutture balneari per fini elioterapici. Dovranno essere altresì ottenute, prima dell'apertura, tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni/nulla osta da richiedere in base alle specifiche autonome discipline di settore, ferme restando le vigenti disposizioni in materia urbanistica, edilizia e paesaggistica, nonché le prescrizioni del titolo concessorio e/o autorizzativo. Dovranno inoltre essere osservate le pertinenti prescrizioni in materia di sicurezza di cui all'Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure.
3. Al di fuori della stagione balneare (1 maggio – 30 settembre) è consentito utilizzare le strutture balneari per fini elioterapici. A questo proposito i concessionari/gestori dovranno avanzare all'Ufficio Demanio, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio previsto dello svolgimento dell'attività, idonea comunicazione, specificando il periodo di apertura della struttura per esercitare l'attività, che deve essere svolta in via continuativa, rispettando il periodo minimo di apertura indicato con Delibera di Giunta Comunale n. 54 del 10/03/2011. Dovranno essere



Comune di Lavagna
Provincia di Genova
Settore Servizi alle Imprese e al Territorio
Demanio e Patrimonio

altresì ottenute, prima dell'apertura, tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni/nulla osta da richiedere in base alle specifiche autonome discipline di settore, ferme restando le vigenti disposizioni in materia urbanistica, edilizia e paesaggistica, nonché le prescrizioni del titolo concessorio e/o autorizzativo. Dovranno inoltre essere osservate le pertinenti prescrizioni in materia di sicurezza di cui all'Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure.

4. Ai fini del miglioramento dell'offerta turistica è consentita inoltre l'apertura degli stabilimenti balneari per finalità elioterapica durante il periodo pasquale e nel ponte del 25 aprile.
4. Nel caso in cui gli stabilimenti balneari o gli esercizi ad essi assimilati e/o assimilabili non esercitino l'attività individuata al comma precedente, entro trenta giorni dalla fine della stagione balneare (1 maggio – 30 settembre) devono essere smontate e/o rimosse tutte le strutture di facile rimozione funzionali all'attività balneare. Nel periodo compreso tra il 16 settembre ed il 14 giugno, anche se le strutture balneari rimangono chiuse possono permanere sull'arenile gli impianti, i manufatti e le opere di difficile rimozione. L'installazione delle attrezzature stagionali, non potrà iniziare prima del 01 marzo. Le operazioni di smontaggio non potranno iniziare prima del 15 settembre e terminare dopo il 30 ottobre di ogni anno, fermo restando eventuali diverse prescrizioni e/o limitazioni previste dagli Enti a vario titolo competenti.
5. Nel periodo di apertura per attività elioterapica, può essere mantenuto il 10% delle cabine in dotazione, fino ad un massimo complessivo di 10, nonché spogliatoi, servizi igienici e docce nel numero di uno, fino ad un massimo del 10% delle strutture montate durante la stagione balneare. Dovranno essere altresì garantiti i servizi indispensabili alla fruibilità da parte dei disabili. Quanto sopra fermo restando le altre eventuali autorizzazioni edilizie, commerciali, etc...
6. Durante le operazioni propedeutiche alla apertura e/o chiusura dell'impianto di balneazione, sarà cura del concessionario mettere in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura la presenza degli utenti sull'arenile e all'interno della concessione. Qualora si renda necessario l'intervento dei mezzi meccanici per le operazioni di riallineamento della spiaggia in concessione, l'arenile interessato dovrà essere chiuso ed interdetto al pubblico nel tempo strettamente necessario ai livellamenti.

ART. 2

ESPOSIZIONE ORDINANZA

1. In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività marittime e/o balneari (stabilimenti balneari, sedi di società, colonie, cantieri navali, depositi di imbarcazioni, chioschi-bar, campeggi, ecc.), devono essere tenute esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile, e per tutta la durata della stagione balneare: la presente ordinanza, l'ordinanza emanata dall'Autorità Marittima e, per gli stabilimenti balneari o concessioni similari, l'apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dallo stabilimento stesso, in conformità a quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge.



Comune di Lavagna
Provincia di Genova
Settore Servizi alle Imprese e al Territorio
Demanio e Patrimonio

ART. 3

PERIODO MINIMO DI APERTURA, ORARIO DEGLI IMPIANTI DI BALNEAZIONE,

1. I titolari di concessioni per strutture balneari devono mettere in esercizio gli stabilimenti non oltre il 15 giugno, mantenendoli in completo esercizio almeno fino al 15 settembre, curandone per tutto il periodo di apertura, la sicurezza e la funzionalità dei servizi nonché l'igiene, il decoro e l'estetica.
2. Durante il periodo minimo di apertura degli impianti di balneazione, di cui al comma precedente, dovrà essere assicurata la fruizione al pubblico dell'impianto di balneazione almeno dalle ore 9.00 alle ore 19.00 di ogni giorno.

ART. 4

PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE

1) Sulle spiagge site nel Comune di Lavagna, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, è vietato:

- a) lasciare natanti, senza regolare concessione, in sosta con sottostanti selle ed invasature o comunque apparati di sostegno che, in caso d'uso dell'imbarcazione non possono essere messi a bordo, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- b) lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
- c) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici, la fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia, denominata fascia di transito, che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso. L'ampiezza di tale fascia, qualora la profondità della spiaggia sia inferiore a 20 (venti) metri o non consenta il rispetto di tale misura, non deve essere comunque inferiore a 3 (tre) metri. Nella fascia di transito è vietato sostare, depositare materiale e/o oggetti di qualunque tipo (compresi effetti personali, indumenti, sedie sdraio, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi tipo, ecc.), salvo le attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso e quanto necessario a realizzare i percorsi orizzontali atti a rendere possibile la balneazione alle persone disabili.

Tutti i concessionari inoltre devono:

- c1) adoperarsi affinché nella fascia di cui sopra sia rispettato il divieto di cui al comma c);
- c2) consentire il libero e gratuito accesso e transito ai soli fini dell'attraversamento per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche ai fini di balneazione, in conformità al disposto di legge;
- c3) durante le manovre di allaggio e varo presso gli scali dovrà essere costituito un presidio in modo tale da limitare temporaneamente l'accesso alle aree di manovra per il solo periodo di svolgimento delle operazioni;
- d) campeggiare e/o accamparsi;



Comune di Lavagna
Provincia di Genova
Settore Servizi alle Imprese e al Territorio
Demanio e Patrimonio

- e) transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e al soccorso ed a quelli da utilizzarsi nell'ambito delle operazioni di ripascimento autorizzate;
 - f) praticare attività, anche ludiche, sia nelle spiagge libere che in quelle in concessione, che possano minacciare l'incolumità o comunque turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico; i concessionari, al fine di garantire l'osservanza del divieto di cui sopra possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree da destinare a campo giochi ed installarvi attrezzature leggere e di facile rimozione in modo da garantire l'incolumità e la tranquillità del pubblico. Dette opere devono essere completamente rimosse al termine dell'attività balneare e comunque entro il 15 ottobre di ogni anno;
 - g) durante la stagione balneare condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio. I concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree, debitamente attrezzate e autorizzate, da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative;
 - h) tenere il volume degli apparecchi di diffusione sonora quali radio, juke-box, mangianastri ed, in generale, strumenti musicali ed altri apparecchi di emissione sonora oltre il limite di cui al Piano - Regolamento comunale acustico, e comunque oltre i limiti consentiti dalle leggi vigenti in materia;
 - i) esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.), ed organizzare manifestazioni (feste, gare sportive, spettacoli, ecc.) senza autorizzazione e/o nulla osta dell'Amministrazione Comunale per quanto attiene all'occupazione della spiaggia o affido di spazi in concessione al Comune. Resta fermo l'obbligo di preventiva acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o concessione eventualmente prevista per legge;
 - l) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sulla spiaggia o in mare;
 - m) bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo, salvo specifica autorizzazione;
 - n) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei nonché mediante l'uso di altoparlanti;
 - o) durante la stagione balneare, sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acqueei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a m. 300 (trecento), fatte salve specifiche autorizzazioni, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia;
 - p) utilizzare shampoo e sapone qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico; in tal caso i concessionari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso nelle immediate vicinanze delle docce.
2. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno dell'area in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione,



Comune di Lavagna
Provincia di Genova
Settore Servizi alle Imprese e al Territorio
Demanio e Patrimonio

previa semplice comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale e dovranno comunque esser rimossi al termine della stagione balneare.

3. I servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Comunale e Sanitaria.
4. Nelle aree demaniali libere, è possibile svolgere manifestazioni di breve durata (giochi, manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli ecc.), di durata inferiore o pari a 3 giorni, previa autorizzazione del Comune, da richiedersi almeno 15 giorni prima dell'evento.

ART. 5

DISCIPLINA DELLE STRUTTURE BALNEARI E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI OBBLIGHI PER I CONCESSIONARI DI STRUTTURE BALNEARI

1. Gli obblighi fissati dalla presente ordinanza per i concessionari di strutture balneari si applicano anche ai gestori di spiagge libere attrezzate e strutture in genere di servizio della balneazione. Nell'ambito di tali strutture, come riportato anche sulla licenza di concessione demaniale o sullo specifico titolo autorizzativo appositamente rilasciato dal Comune, è possibile, gestire economicamente – con occupazione di lettini o sedie a sdraio – la porzione del fronte a mare in concessione, mentre i servizi essenziali (pulizia, servizio di sorveglianza balneare, ingresso e servizi igienici) sono offerti gratuitamente nell'intera area in concessione. Nelle strutture al servizio della balneazione il concessionario deve apporre, in modo ben visibile nell'ambito dell'area affidatagli, un apposito cartello con dicitura:

“STRUTTURA AL SERVIZIO DELLA BALNEAZIONE (O SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA)
SERVIZI ESSENZIALI GRATUITI (INGRESSO, SALVATAGGIO, PULIZIA E SERVIZI IGIENICI)
ULTERIORI SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO”.

Obblighi di carattere generale.

- Per tutto il periodo in cui le strutture sono in esercizio, ne devono essere garantiti la sicurezza e la funzionalità dei servizi, nonché l'igiene, il decoro e l'estetica.
- Il servizio di salvataggio è disciplinato con ordinanza del Capo del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure.
- I concessionari/gestori devono, altresì, indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente.
- Nelle giornate di forte vento i concessionari dovranno issare su apposita asta ben visibile una bandiera gialla: in tale circostanza è vietato mantenere gli ombrelloni aperti, noleggiare/utilizzare pattini, materassini, battelli di gomma e simili.
- Prima di noleggiare e/o affittare cabine, sedie a sdraio, lettini, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi genere, ecc., il concessionario deve assicurarsi che tali attrezzature siano in perfetta efficienza.



Comune di Lavagna
Provincia di Genova
Settore Servizi alle Imprese e al Territorio
Demanio e Patrimonio

- Gli ombrelloni devono avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare resistenza allo strappo, nonché avere applicato un apposito dispositivo tale da rendere solidali la parte superiore a quella inferiore. La parte terminale delle stecche devono essere munite di un puntale che, in relazione alla tipologia delle stesse, abbia caratteristiche di sicurezza pienamente rispondenti agli artt. 351 e 373 - Titolo VIII, Materie e prodotti pericolosi e nocivi - del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 574.

Pulizia dell'arenile:

- sarà cura dell'Amministrazione Comunale effettuare la pulizia delle spiagge libere secondo quanto previsto dal D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e ss. mm. ed ii.
- il concessionario deve, durante la stagione balneare, provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia in concessione, della zona di libero transito ed alla pulizia dello specchio acqueo, per almeno 50 ml. dalla battigia, raccogliendo in appositi contenitori o in sacchi di plastica le immondizie ed ogni altro materiale di rifiuto e provvedendo al loro trasporto nei luoghi opportunamente indicati dal Comune rispettando le disposizioni comunali in materia di raccolta nettezza urbana. Nei casi di grave inquinamento da detriti, è consentito porre anche delle barriere di protezione;
- durante la stagione invernale ovvero durante il periodo nel quale gli stabilimenti di balneazione non sono in esercizio, i titolari di concessione balneare devono provvedere alla pulizia della spiaggia, con frequenza almeno mensile ed in particolare durante i periodi di maggiore affluenza turistica (Natale, Pasqua, ecc.) ed a seguito di eventi meteo- marini;
- è vietato gettare in mare o sulle spiagge materiali di rifiuto di qualsiasi genere o provenienza, compreso il materiale vegetale eventualmente trasportato dal mare sulla battigia;
- i titolari di concessione demaniale marittima sono autorizzati, quando se ne verifichi la necessità, a riordinare gli arenili in concessione con impiego di mezzi meccanici, evitando comunque orari che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica. Durante la stagione balneare l'eventuale impiego dei mezzi meccanici deve avvenire in orario anteriore alle ore 09.00 e successivo alle ore 19.00, salvaguardando sempre incolumità e quiete pubblica;
- potrà essere derogato a queste limitazioni orarie solo ove occorra intervenire con urgenza a seguito di eventi atmosferici o quando altro abbia determinato alterazioni nello stato dell'arenile. In questi casi gli interventi dovranno essere mirati e limitati alle aree direttamente interessate.

Dotazioni necessarie nelle strutture balneari.

Lo stabilimento deve essere dotato:

- di servizi igienici per disabili, ai sensi della legge 104/92, dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile ai fini di consentirne l'immediata identificazione;



Comune di Lavagna
Provincia di Genova
Settore Servizi alle Imprese e al Territorio
Demanio e Patrimonio

- di contenitori separati per la raccolta differenziata dei rifiuti; è possibile destinare uno stesso contenitore per diversi materiali a condizione che i medesimi materiali siano poi conferiti correttamente e separatamente nei cassonetti stradali;
- di appositi dispositivi che limitino automaticamente la durata dell'erogazione dell'acqua per le docce o altri servizi.

Insegne e confini delle strutture balneari

- all'ingresso di ogni stabilimento deve essere posto un cartello o un'insegna indicante la sua denominazione in posizione ben visibile;
- tutti gli stabilimenti balneari e gli altri impianti balneari ad essi assimilati o assimilabili in quanto liberamente aperti al pubblico, devono esporre un cartello riportante il logo internazionale ed indicante lo stato di accessibilità dell'impianto di balneazione da parte delle persone disabili. Detto cartello dovrà essere collocato all'ingresso dell'impianto di balneazione e in posizione tale da essere facilmente individuabile da parte delle persone disabili;
- la separazione fra aree in concessione a stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate, spiagge libere, e altre concessioni demaniali insistenti nonché percorsi per l'accesso pubblico alla fascia di libero transito e al mare, collocate sull'arenile, se attuata, deve essere realizzata con semplici strutture "a giorno" costituite da essenziali montanti in legno o acciaio inox, posti ad interasse minimo di m. 2, collegati da correnti in corda nel numero massimo di 2 in modo tale da non precludere la visuale lungo la spiaggia;
- è fatto obbligo a tutti i titolari delle concessioni o operatori sul demanio di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nelle concessioni ai fini del libero transito. Negli spazi assegnati a circoli nautici - zone di lavoro nautico per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica connessa alla movimentazione dei natanti, l'accesso è consentito al solo personale addetto, impegnato in tali operazioni con responsabilità diretta degli operatori stessi: su tali aree grava comunque l'obbligo di adottare ogni cautela ed accorgimento per prevenire ogni danno a terzi. E' obbligo altresì per i proprietari di aree private e/o private di uso pubblico in adiacenza al demanio marittimo (fascia art. 55 C.N.) di consentire il libero e gratuito accesso, per il raggiungimento dell'arenile durante tutto il periodo dell'anno. L'eventuale impedimento e/o ostacolo all'accesso ed al transito in tali aree sarà soggetto all'applicazione di sanzione relativa.

ART. 6

POSA DI PIATTAFORME DI SOSTA PER I BAGNANTI NEGLI SPECCHI ACQUEI

1. I concessionari nelle acque antistanti gli arenili in concessione demaniale marittima possono posizionare, previa semplice comunicazione all'Ufficio Demanio e Ufficio Locale



Comune di Lavagna
Provincia di Genova
Settore Servizi alle Imprese e al Territorio
Demanio e Patrimonio

Marittimo di Lavagna piattaforme di sosta per bagnanti e i relativi corpi morti, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 109 del D.lgs. n. 152/06 e al Regolamento Regionale n° 3/2007 così come modificato ed integrato dal Regolamento Regionale n° 5/2011 .

2. Le modalità di posa di gavittelli (ove previsti nel PUD comunale), dei relativi corpi morti e delle piattaforme di cui al comma precedente, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 109 del D.lgs. n. 152/06 e al Regolamento Regionale n° 3/2007 così come modificato ed integrato dal Regolamento Regionale n° 5/2011, è disciplinata dall'ordinanza vigente del Capo del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure.

ART.7

LIBERALIZZAZIONI E SVILUPPO ECONOMICO

1. Sulle aree demaniali , l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla presente ordinanza, dalla disciplina di settore e dalla legge nei soli casi di :
 - a. Vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
 - b. Contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
 - c. Danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;
 - d. Disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
 - e. Disposizioni che comportano effetti sulla finanza pubblica.
2. Al fine di promuovere il rilancio delle attività turistico-balneari e la tutela della concorrenza, non possono essere poste limitazioni di orario o di attività, diverse da quelle applicate agli altri esercizi ubicati nel territorio comunale, per le attività accessorie degli stabilimenti balneari, quali attività ludico-ricreative, l'esercizio di bar e ristoranti e gli intrattenimenti musicali e danzanti nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico.

ART. 8

DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari o dei gestori, in un luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione estiva.
2. E' fatto l'obbligo a chiunque di osservarla ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.



Comune di Lavagna
Provincia di Genova
Settore Servizi alle Imprese e al Territorio
Demanio e Patrimonio

3. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1161 (sanzione penale), n. 1164 del Codice della Navigazione e del D.Lgs. n. 171/2005 e ovvero dell'articolo 650 del Codice Penale e ai sensi del Capitolo XVII della L.R. n.1/2002 del 3/01/2007.
4. La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune e trasmessa per la pubblicazione agli Uffici Marittimi competenti per territorio.
5. La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo alla sua emissione e da tale data sostituirà a tutti gli effetti le precedenti ordinanze n. 20 del 22.04.2010 e n. 18 del 06/04/2011 ed eventuali proprie ordinanze disciplinanti la materia.

IL DIRIGENTE
(Ing. Renato Cogorno)

L'originale firmata è agli atti dell'Ufficio Demanio del Comune di Lavagna.

Scaricata dal sito: www.ilmaredamare.com